

Legge 26 luglio 1956, n. 862**Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari.**

[Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 200 del 10-8-1956]

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 10.000.000.000 per la concessione di sussidi ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ⁽¹⁾, sulla spesa di costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata, destinati all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari ⁽²⁾.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 1.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57 al 1965-66.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI - COLOMBO - ZOLI

MEDICI - ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Note:

⁽¹⁾ Il testo degli articoli 43 e segg. 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215: «*Nuove norme per la bonifica integrale*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4-4-1933, è il seguente:

«Art. 43.

Possono essere sussidiate dal ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraia dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegna, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani».

«Art. 44.

Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38% quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera».

- (2) La legge 26 Luglio 1956 n. 862 qui riprodotta (legge dei laghi collinari), prevedendo il finanziamento di 10 miliardi di lire per sussidi “*ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale*”, consentiva il contributo statale di un terzo (elevabile fino al 38%) della spesa sostenuta per la costruzione di piccoli invasi e dei relativi impianti di irrigazione, e costituiva, a tale riguardo, un notevole incoraggiamento ed aiuto.

Con la successiva legge 18 dicembre 1959, n. 1117, la misura del contributo venne estesa al 50% (tale maggiore contributo era peraltro già ottenibile per le zone cui si estendeva la “legge sulla montagna”, legge 25 luglio 1952, n. 991).

Infine, con la legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo Piano Verde) il contributo ordinario del 50% fu elevato fino al 65% quando (art. 11) alla irrigazione fosse stata interessata una pluralità di aziende contadine o in prevalenza tali, e fino al 75% allorché questo caso si fosse verificato in zone meridionali e montane.